



**CIRCOLARE INFORMATIVA: GENNAIO 2020
SPECIALE SPESE DETRAIBILI DAL 2020**

DAL 01/01/2020 DETRAZIONE DI SPESE MEDICHE E ALTRI ONERI SOLO CON PAGAMENTI TRACCIABILI

Detrazione spese mediche e degli altri oneri detraibili di cui all'art. 15 del TUIR, e anche previste da altre disposizioni normative che prevedono la detrazione del 19%, solo con pagamenti tracciabili: **vietato l'uso del contante** per poter usufruire del risparmio fiscale.

La legge di bilancio 2020 cambia le regole previste per il recupero delle spese detraibili (dal pagamento di quanto dovuto ai fini IRPEF), quali ad esempio le spese mediche ma non solo queste.

Serve necessariamente il pagamento **mediante carte di credito/debito, bancomat, bonifico bancario, bonifico postale, assegni**. Naturalmente il pagamento in contanti rimane ancora possibile solo che in tal caso le spese non saranno fiscalmente detraibili.

A quali generi di spese si applica l'obbligo di pagamenti tracciabili

La norma che, ai soli fini della detrazione fiscale del 19%, vieta l'utilizzo del contante, richiama **tutte le spese indicate nell'articolo 15/917** ma anche quelle previste da altre disposizioni normative, per cui si tratta ad esempio di spese per:

- Interessi passivi mutui prima casa
- Intermediazioni immobiliari per abitazione principale
- Spese mediche
- Veterinarie
- Funebri
- Frequenza scuole e università
- Assicurazioni rischio morte
- Erogazioni liberali
- Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi
- Affitti studenti universitari
- Canoni abitazione principale
- Addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza
- Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale



Due eccezioni

Il testo della nuova norma aggiunge due eccezioni alla regola dei pagamenti tracciabili, precisando che l'obbligo del pagamento con sistemi tracciabili non si applica relazione alle spese sostenute per:

- l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
- prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Limitazione detrazione oneri per contribuenti con redditi superiori a 120.000 euro

La legge di bilancio 2020 è intervenuta anche per limitare la detrazione (pur se le spese sono state sostenute con pagamenti tracciabili) ai soggetti percettori di redditi elevati: se il reddito del contribuente supera l'importo di 120.000 euro le detrazioni di cui all'articolo 15 del TUIR spettano "per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro...". La disposizione è stata introdotta dal comma 629 dell'art.1.